


ALLEGATO B)



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIBOLIBERATUTTI - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVENZIONE DELL'OBESITÀ INFANTILE - E.T.S."

### COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1

##### Costituzione dell'associazione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile, l'Associazione "CIBOLIBERATUTTI - Associazione Italiana per la prevenzione dell'obesità infantile - E.T.S." con sede in Osimo Vicolo de' Centonari n. 4.

L'utilizzo dell'acronimo E.T.S è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede in Osimo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione potrà essere denominata più brevemente "CIBOLIBERATUTTI - E.T.S".

#### Articolo 2

##### Profilo dell'associazione

L'Associazione è apolitica e apolitica e svolge la sua attività secondo le linee guida della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e delle raccomandazioni del WCRF (World Cancer Prevention Research Fund).

#### Articolo 3

##### Scopi e attività dell'associazione

L'associazione svolge attività finalizzata alla prevenzione dell'obesità, in particolare di quella infantile, attraverso l'educazione all'alimentazione, ispirata esclusivamente ai principi dettati dalle regole dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e del WCRF (World Cancer Prevention Research Fund), riguardo i fondamenti della dieta mediterranea, patrimonio dell'Unesco. L'educazione alimentare verrà impartita per il nutrimento non soltanto del corpo ma anche della mente, mediante attività multidisciplinari svolte da professionisti di ordine sanitario e non di concerto con medici specialisti in scienze dell'alimentazione.

L'associazione tramite i propri associati non svolge attività a carattere terapeutico.

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge

19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale, e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di divulgazione e informativa corretta delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle World Cancer Prevention Recommendations per la salute ovvero per il raggiungimento del benessere psicofisico con una sana e giusta alimentazione;
- promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di apposite valutazioni per l'importanza della determinazione della composizione corporea;
- adozione delle iniziative affinché nel nostro ordinamento giuridico sia introdotta la definizione dell'obesità come malattia caratterizzata da elevati costi economici e sociali, la definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale patologia e la definizione delle prestazioni di cura e modalità per il rimborso delle stesse;
- promozione di programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate che implementino l'attività sportiva, l'attività fisica, la sana alimentazione e l'informazione sulla promozione dei corretti stili di vita;
- promozione di iniziative a tutela della persona con obesità negli ambienti lavorativi e scolastici, evitando discriminazioni, bullismo e cyber-bullismo;
- promozione di attività multidisciplinari (in ambito sanitario e non) al fine di considerare e condividere il cibo come arte, musica, salute, cultura e spettacolo per un approccio trasversale finalizzato a combattere il fenomeno dell'obesità infantile e non, che renda protagonisti i bambini e coinvolga tutta la famiglia;
- la promozione di rapporti con enti, università ed istituti italiani ed esteri, organizzando eventi, convegni, corsi privati, coinvolgendo altresì le pubbliche amministrazioni per arrivare direttamente alle famiglie e alla società, con iniziative rivolte ai bambini e con loro quali protagonisti;
- sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico;
- sensibilizzazione dei professionisti del settore alimentare per favorire la prevenzione dei disagi legati la obesità infantile;
- attuazione di progetti intergenerazionali dove l'adulto dando l'esempio conduce il bambino a scelte consapevoli affinché interiorizzi in sé i concetti giusti e fondamentali per crescere bene e stare in salute;
- promozione del concetto di salute come raggiungimento del benessere psico-fisico dell'individuo, attraverso il cibo, inteso non solo come nutrimento del corpo ma anche della mente;
- promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad un processo inclusivo, ad uno sviluppo e ad uno stile di vita sostenibile con particolare riguardo alla educazione ambientale e alimentare, nonché alla salvaguardia della biodiversità;
- promozione dell'attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- sviluppo della cultura della salute e della prevenzione; promozione di programmi e/o attività di educazione alimentare in multidisciplinarietà;
- divulgazione delle nozioni basilari di educazione alimentare;
- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate, con la precisazione che chiunque svolga le attività di educazione alimentare, in

generale, e del concetto di dieta, di supporto all'associazione, dovrà essere una figura professionale iscritta all'albo di riferimento e autorizzata per legge.

L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, collabora con quanti, persone o enti, propongono finalità simili o utili al perseguimento degli obiettivi. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali affinché siano coerenti con le finalità e con le attività di interesse generale della stessa. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017.

#### Articolo 4

##### **Il numero dei soci**

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

#### Articolo 5

##### **Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche ed enti giuridici di sentiment e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### Articolo 6

##### **Ammissione e diritti dei soci**

L'ammissione dei soci è libera, previa valutazione da parte del consiglio direttivo della sussistenza dei requisiti statutari in capo al richiedente. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi mediante un periodo di formazione a cura dei membri del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel

libro degli associati. In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicarlo agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, se maggiorenne, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

#### Articolo 7

##### **Categorie dei soci**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Fondatori
- Ordinari
- Onorari

a) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione. L'essere socio fondatore è uno status di particolare rilevanza, a riconoscimento delle capacità professionali e dell'impegno profuso dimostrato per lo sviluppo qualitativo, per la riconoscibilità e per l'espansione della missione con una visione condivisa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e che si siano distinti per la loro attività all'interno dell'Associazione e che abbiano contribuito attivamente alla realizzazione delle finalità della stessa. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sempre su proposta del Consiglio Direttivo possono essere esonerati dal versamento della quota associativa. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in ogni caso non può essere superiore a quello dei soci ordinari.

#### Articolo 8

##### **Doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione e alle sue finalità.

#### Articolo 9

##### **Sanzioni disciplinari**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o che si renda responsabile di infrazioni

disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

#### Articolo 10

##### **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

#### Articolo 11

##### **Organi dell'Associazione**

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenute definitive in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### Articolo 12

##### **Partecipazione all'assemblea**

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto nell'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione in regola col pagamento delle



quote sociali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 29 del presente statuto. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci in regola col versamento della quota associativa.

#### Articolo 13

##### **Convocazione dell'assemblea**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta dal consiglio direttivo per raccomandata con ricevuta di ritorno, per posta elettronica o a mezzo PEC. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria su richiesta dei soci, la convocazione potrà essere indetta dagli stessi soci richiedenti con le medesime modalità previste per la convocazione da parte del consiglio direttivo. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da almeno un terzo dei soci.

#### Articolo 14

##### **Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video. L'assemblea può svolgersi anche esclusivamente in modalità remota; in tal caso non sarà indicato il luogo fisico di convocazione.

#### Articolo 15

##### **Forma di votazione**

L'elezione degli organi sociali è regolamentata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea della modalità di votazione proposta dal Consiglio Direttivo la votazione sarà effettuata per appello nominale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto.

#### Articolo 16

##### **Funzioni dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e il revisore legale dei conti, se nominato;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; in sede straordinaria:
  - a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

#### Articolo 17

##### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea. Limitatamente ai programmi di carattere medico-sanitario sarà necessario sottoporli all'approvazione di figure

professionali riconosciute;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

#### Articolo 18

##### **Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni fatta salva diversa durata da prevedersi da parte dell'assemblea all'atto della nomina.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri questi potranno non essere sostituiti purché permanga il numero minimo dei consiglieri di cui al primo comma.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, nel caso di sostituzione subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, alla sua sostituzione dovrà provvedere l'assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, potrà essere dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

#### Articolo 19

##### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto da inoltrarsi a mezzo posta telematica, almeno sette giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti; possono tenersi con modalità telematiche anche in via esclusiva purchè siano garantiti il rispetto del metodo collegiale e la parità di trattamento.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

#### Articolo 20

##### **Presidente**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare procedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e di ciò sia data prova dallo stesso, esso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Al Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di dimostrato impedimento dello stesso, compete l'impegno di affiancare il Presidente in ogni necessità.

#### Articolo 21

##### **Segretario**

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### Articolo 22

##### **Il Tesoriere-Economo**

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.

#### Articolo 23

##### **Libri sociali**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale, ove detto libro sia necessario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali; detti libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

#### Articolo 24

##### **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Articolo 25

##### **Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- h) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- i) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati, aziende e attività commerciali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

#### Articolo 26

##### **Destinazione degli avanzi di gestione**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Articolo 27

##### **Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### Articolo 28

##### **Diritti dei soci al patrimonio sociale**

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e comunque a fondo perduto. I

versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in casi di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### Articolo 29

##### **Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Inoltre, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

#### Articolo 30

##### **Scioglimento e liquidazione dell'associazione**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo, al netto delle operazioni di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

#### Articolo 31

##### **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

#### Articolo 32

##### **Disposizioni finali**

Si stabilisce che, ove opportuno, l'Associazione potrà affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'interno o ad organismi e federazioni nazionali e ne riconoscerà e si conformerà ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.



UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA  
atto reg.to il 10 DIC. 2025 n. 3  
n. 1071 per € 312,00  
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario  
Roberto Francorsi\*  
\*Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Danilo Mengoni)